

PROVINCIA DI TRENTO

COMUNE DI PREDAZZO

PIANO REGOLATORE GENERALE
DEL COMUNE DI
PREDAZZO



REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'INSTALLAZIONE DEI
PANNELLI TERMICI E FOTOVOLTAICI

Arch. Luca Eccheli
Via Cavour, 27 – Rovereto (Tn) - Tel 0464 480157
lucaeccheliarchitetto@virgilio.it

**REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE
DI PANNELLI SOLARI TERMICI E FOTOVOLTAICI**

Art 1 - FINALITA' DELLE NORME E DEFINIZIONE DELLE TIPOLOGIE DI IMPIANTO

I presenti criteri sono orientati a contemperare l'interesse alla diffusione dei pannelli solari termici e fotovoltaici – d'ora in poi denominati "impianti" - per favorire il risparmio energetico, con quello di tutela del paesaggio.

Nelle aree soggette a tutela del paesaggio le relative autorizzazioni di competenza comunale sono rilasciate in conformità agli indirizzi del presente regolamento.

Per la disciplina urbanistica sono individuate tre tipologie diverse di impianti:

1. Tipo 1 - Impianti che, indipendentemente dalle loro dimensioni, hanno la funzione prevalente di perseguire il risparmio energetico delle singole unità immobiliari ivi comprese quelle con destinazione diversa da quella residenziale come ad esempio quelle destinate a servizi pubblici e privati, impianti commerciali e produttivi. Tali impianti sono considerati **impianti tecnologici al servizio di edifici esistenti** e quindi pertinenze dell'edificio;
2. Tipo 2 - Impianti la cui funzione prevalente è quella di produrre energia per la cessione in rete e comunque a soggetti terzi che non hanno un legame funzionale e pertinenziale con un edificio esistente;
3. Tipo 3 - Impianti realizzati da enti pubblici che, a prescindere dal loro carattere di pertinenza di un edificio, sono destinati prevalentemente a perseguire il risparmio energetico di strutture o di servizi pubblici.

Per le definizioni di impianti di tipo integrato e di impianto parzialmente integrato si deve far riferimento all'art 2 del DM 19.02.07.

Art 2. DISCIPLINA URBANISTICA

Gli impianti al servizio di edifici esistenti (Tipo 1) in quanto pertinenze dell'edificio sono ritenuti conformi con la disciplina urbanistica di zona.

Gli impianti di Tipo 2 la cui funzione prevalente è quella di produrre energia per la cessione in rete e comunque a soggetti terzi, che non hanno un legame funzionale e pertinenziale con un edificio

esistente, sotto il profilo edilizio sono considerati come impianti produttivi e collocabili solo nelle aree del PRG in cui è ammesso lo svolgimento delle attività produttive.

Gli impianti di Tipo 3 realizzati da enti pubblici, a prescindere dal loro carattere di pertinenza di un edificio, sono conformi alla normativa urbanistica che disciplina le opere pubbliche se sono destinati prevalentemente a perseguire il risparmio energetico di strutture o di servizi pubblici. Tali impianti, inoltre, non possono essere considerati opere di infrastrutturazione del territorio così come definiti dall'art. 30 del PUP.

Art. 3 TITOLO ABILITATIVO ALLA POSA IN OPERA DEGLI IMPIANTI

I pannelli solari termici e fotovoltaici, in quanto impianti tecnologici al servizio di edifici esistenti, (Impianti di Tipo 1) sono opere soggette a denuncia di inizio attività (DIA) ai sensi dell'articolo 83, comma 1, lettera h), della legge provinciale n. 22 del 1991, salvo che l'installazione non sia connessa ad altre opere che richiedono la concessione edilizia.

Sono soggetti a concessione edilizia, gli impianti fotovoltaici destinati prevalentemente alla produzione di energia da cedere in rete o comunque a soggetti terzi (Impianti di Tipo 2).

Sono soggetti alla conformità urbanistica gli impianti realizzati da enti pubblici, a prescindere dal loro carattere di pertinenza di un edificio, destinati prevalentemente a perseguire il risparmio energetico di strutture o di servizi pubblici (Impianti di Tipo 3).

Art 4 DISCIPLINA PAESAGGISTICA

Nelle aree soggette a tutela del paesaggio di cui al Piano urbanistico provinciale, ai sensi dell'articolo 99 della legge provinciale n. 22 del 1991, alla lettera e bis) del comma 1, la competenza al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è demandata al Sindaco. L'autorizzazione paesaggistica è rilasciata previo parere della commissione edilizia comunale che si esprime in conformità ai criteri stabiliti dal presente regolamento.

L'autorizzazione paesaggistica è un provvedimento autonomo e deve essere acquisita prima della presentazione della DIA o della domanda di concessione edilizia.

Art 5 CRITERI CONCERNENTI LA COLLOCAZIONE DEI PANNELLI

5.1 - Modalità di collocazione

- a) appoggiati completamente sul manto di copertura, disposti in modo ordinato e compatto, scegliendo le falde meno esposte alla vista (comprese in un azimut di più o meno 45° dal Sud), evitando di far loro assumere pendenze e orientamenti diversi per i quali siano necessari supporti che risultino visibili;

- b) inseriti nell'architettura dell'edificio fin dal suo progetto iniziale, con pareti inclinate o superfici continue. Questa modalità può essere utilizzata in edifici di nuova costruzione;
- c) collocati in supporti idonei a fianco dell'edificio. Questa modalità di posa interessa principalmente gli edifici isolati, nuovi o esistenti, con spazi di pertinenza adeguati in quanto ritenuta più idonea dal punto di vista paesaggistico. Tale modalità di collocazione deve sempre essere preferita negli interventi di recupero degli edifici classificati come edilizia tradizionale di montagna ai sensi dell'articolo 24 bis della legge provinciale n. 22 del 1991.

La collocazione dei pannelli su supporti idonei a fianco dell'edificio è obbligatoria nei seguenti casi:

- a) edifici storici isolati soggetti a restauro;
- b) edifici storici isolati per i quali sia previsto il recupero o la posa di un manto di copertura in scandole o assoni in legno;
- c) edifici classificati come edilizia tradizionale di montagna ai sensi dell'articolo 24 bis della legge provinciale n. 22 del 1991 qualora la scheda di rilevazione dell'edificio preveda le categorie di intervento restauro o risanamento conservativo, e in tutti i casi in cui sia previsto il recupero o la posa di un manto di copertura in scandole o assoni in legno.

5.2 - Disposizione dei pannelli

I pannelli dovranno:

- a) dare origine ad una configurazione equilibrata che si inserisca nell'architettura delle superfici dei tetti o delle facciate in modo coerente;
- b) presentare una forma geometrica semplice (un rettangolo o un quadrato) regolare e compiuta, risultante dall'accostamento dei diversi pannelli;
- c) essere posizionati in modo da evitare una collocazione casuale in varie parti del tetto, uniformando le dimensioni dei pannelli e gli orientamenti.

5.3 - Posizione del serbatoio

Il serbatoio deve essere posizionato al di sotto del pacchetto di copertura del tetto nei seguenti casi:

- a) edifici inseriti nei centri storici per i quali è ammessa l'installazione dei pannelli;
- b) edifici storici isolati;
- c) edifici classificati come edilizia tradizionale di montagna ai sensi dell'articolo 24 bis della legge provinciale n. 22 del 1991;
- d) edifici isolati ricadenti in zone soggette a tutela del paesaggio caratterizzati da grande visibilità o situati in zone paesaggisticamente esposte;
- e) negli edifici di nuova realizzazione e negli edifici nei quali è previsto un intervento di ristrutturazione totale indipendentemente dalla loro destinazione d'uso.

Negli altri casi, sistemi di pannelli/serbatoio su unico supporto e previa verniciatura opaca del serbatoio dello stesso colore del manto di copertura, possono essere posizionati sopra il manto di copertura nelle sole aree produttive ed in presenza di dimostrata impraticabilità tecnica di altre soluzioni.

5.4 – Tipo di edificio interessato

I criteri di posa in opera degli impianti nel presente regolamento sono differenziati in funzione della tipologia edilizia prevedendo indirizzi diversi per l'edilizia storica, il centro storico dell'abitato di Predazzo, gli edifici classificati come edilizia tradizionale di montagna ai sensi dell'articolo 24 bis della legge provinciale n. 22 del 1991, l'edilizia recente e per le nuove costruzioni:

- a) edilizia storica: riguarda una parte limitata del patrimonio edilizio e della popolazione. In tale classificazione sono ricompresi tutti gli edifici storici isolati così come individuati in cartografia e con le schede del Prg. Per questi edifici è ammessa la posa degli impianti nel rispetto dei criteri di cui ai punti precedenti
- b) il centro storico dell'abitato di Predazzo per il quale, oltre ai criteri previsti ai punti precedente si dovrà rispettare anche quanto previsto al punto 5.5 delle presenti norme;
- c) edifici classificati come edilizia tradizionale di montagna ai sensi dell'articolo 24 bis della legge provinciale n. 22 del 1991 per i quali gli impianti sono ammessi nel rispetto dei criteri di cui ai punti precedenti;
- d) edilizia recente: per la quale la posa degli impianti è soggetta al rispetto dei criteri di cui ai punti precedenti;
- e) le nuove costruzioni per le quali è vincolante la previsione di impianti di tipo integrato o parzialmente integrato con il manto di copertura e di tipo integrato con le facciate e dove non è ammessa la posa in copertura dei serbatoi.

5.5 – Criteri per il centro storico di Predazzo

Per gli edifici ricompresi nel centro storico di Predazzo, oltre ai criteri fissati nei punti precedenti del regolamento, si dovrà far riferimento a quanto previsto nella Tav 5 – Esposizioni ammesse, nodi urbani e fronti da tutelare, che è parte integrante del regolamento.

La Tav 5 individua (con riferimento al numero di scheda del Prg) gli edifici per i quali non è ammessa la posa dei pannelli in funzione dei seguenti fattori:

- a) edifici soggetti a restauro;
- b) fronti da tutelare;
- c) nodi urbani.

La posa degli impianti sulle coperture degli edifici soggetti a restauro non è ammessa. Per gli ambiti individuati come nodi urbani o fronti da tutelare sono state previste delle limitazioni all'installazione degli impianti prevedendo su quali edifici e per quali esposizioni è ammessa la loro posa.

La Tav 5 individua anche le esposizioni ammesse per tutti gli altri edifici del centro storico. Tali esposizioni sono comprese in un azimut di più o meno 45° dal Sud (fronti sud, sud - est, sud - ovest). Le indicazioni sull'andamento delle falde riportate in cartografia è indicativo e deve essere verificato in concreto dal richiedente la Dia.

Per gli edifici non soggetti a restauro e non ricompresi nei nodi urbani o vincolati dai fronti da tutelare, fermo restando i vincoli dovuti alle esposizioni comprese in un azimut di più o meno 45° dal Sud è sempre ammessa la posa degli impianti anche se la falda non è espressamente indicata nella Tav 5.

5.6 – Controlli

I titolari della concessione edilizia ed i richiedenti la Dia all'atto della dichiarazione di fine lavori dovranno presentare una documentazione atta a comprovare la regolarità delle opere eseguite. Per i lavori eseguiti in difformità si dovrà prevedere necessariamente la messa in pristino qualora le opere risultino in contrasto con rilevanti interessi urbanistici.